

## **Il tabu' del valore legale della laurea**

*di Pietro Manzini*

Un provvedimento sarebbe cruciale per l'università italiana: l'abolizione del valore legale del titolo di studio. Vi ruotano attorno aspetti finanziari, reclutamento dei meritevoli ed efficienza complessiva del sistema. Eppure, né il decreto governativo né la proposta dell'opposizione lo affrontano. Anche perché, si dice, non esiste nessuna norma che lo preveda per le lauree e quindi non vi è niente da abrogare. Non è proprio così, ma non c'è alcun serio problema tecnico né alcun costo per la sua eliminazione. Solo un formidabile ostacolo, di natura politica.

Qualche piccola buona notizia per l'università italiana. Nel decreto legge n. 180/2008 è stato, tra l'altro, finalmente previsto che una quota del fondo di finanziamento ordinario venga distribuito non più a pioggia su tutti gli atenei, bensì sulla base del merito di ciascuna università. Vale a dire in considerazione "della qualità dell'offerta formativa e dei risultati dei processi formativi" nonché "della qualità della ricerca scientifica", come si dice all'articolo 5. La cautela è d'obbligo perché per verificare se e come la norma sarà applicata occorre attendere i decreti ministeriali di attuazione. Va inoltre segnalato che la quota prevista non deve essere inferiore al 7 per cento dell'Ffo, ma è improbabile che sia fissata a un livello di molto superiore.

Sotto questo profilo, assai più coraggiosa appare la proposta di disegno di legge presentato per il Partito democratico la scorsa settimana a firma di Vassallo e Vitali. Prevede infatti che il Ffo venga ripartito per un 30 per cento in base al numero degli iscritti di ciascuna università, per un altro 30 per cento in base ai risultati della formazione, un ulteriore 30 per cento in base ai risultati relativi alla ricerca scientifica e il restante 10 per cento in base a incentivi specifici. In quest'ultima proposta è altrettanto importante che si preveda un graduale riavvicinamento della spesa per la ricerca e l'università, oggi pari al 0,9 per cento del Pil alla media dei paesi Ocse, pari a 1,4 per cento del Pil. Per quanto infatti sia imperativo cominciare a spendere meglio, promuovendo il merito, è altresì improcrastinabile ricominciare a spendere di più.

### **IL GRANDE TABÙ ANCORA INVOLATO**

Tuttavia, sia nel decreto legge governativo, sia nel progetto dell'opposizione non vi è alcun passo verso quel provvedimento che sarebbe cruciale per l'università italiana, quello intorno al quale ruotano l'aspetto finanziario, le possibilità di reclutamento dei meritevoli, l'efficienza complessiva del sistema: l'abolizione del valore legale del titolo di studio.

Per quanto bizzarro possa sembrare, una delle critiche più spesso portate nei confronti di tale provvedimento è che non esiste nessuna norma che prevede tale valore delle lauree e pertanto non vi è niente da abrogare. (1)

È vero che la norma non esiste, ma è altrettanto vero che la realtà non si ferma lì.

Per valore legale della laurea, ci si riferisce a due diverse discipline, una abilitativa e l'altra concorsuale. Ciascuna università italiana, senza distinzione alcuna, può rilasciare una laurea che è un presupposto per accedere a talune professioni, in genere liberali: ingegnere, avvocato, medico, insegnante, eccetera. (2)E nei concorsi pubblici per i quali è richiesta la laurea, ciascun titolo di studio, qualunque sia l'università che lo ha rilasciato, ha lo stesso identico valore: ad esempio, la laurea in legge presa nell'università X "vale" esattamente come la laurea in legge presa nell'università Y

Il problema sta soprattutto nel secondo profilo. Le università preparano in maniera diversa, ma la legge afferma che tutti sono preparati in maniera eguale. La forzata parificazione del titolo rilasciato dalle diverse università, a prescindere dal contenuto formativo che sta dietro quel titolo, ha effetti esiziali su tutto il sistema. Ne indicherò tre, ma altri sono facilmente individuabili.

Primo, le università sono deresponsabilizzate nella scelta dei docenti e dei ricercatori: dato che non vi è alcuna differenza se un corso è insegnato da un premio Nobel o dal figlio impreparato del "barone" locale, perché quest'ultimo dovrebbe cercare di cooptare il premio Nobel? Una ormai trentennale esperienza dimostra che nessuna formula concorsuale è in grado di curare completamente le distorsioni provocate dalla mancanza di incentivi delle università all'arruolamento dei più meritevoli.

Secondo, nei concorsi pubblici, la Pa, costretta a far finta che ogni laureato abbia uguale preparazione, non riesce a selezionare i migliori. Ma se la Pa è forzatamente cieca, il settore privato ci vede benissimo. Ad esempio, ogni grande studio legale sa molto bene quali sono le università che preparano e quali no, basta consultare i ranking internazionali. Dunque, sceglie tra i laureati delle università migliori e lascia quelli provenienti dalle peggiori al settore pubblico. L'inefficienza e i costi della Pa italiana sono anche dovuti a questa "selezione all'inverso" che dura ormai da decenni.

Infine, gli studenti e le loro famiglie sono indotti a pensare che in qualunque università investano le loro risorse, le possibilità di impiego successivo sono le medesime. Ciò è (artificialmente) vero solo per la Pa, ma è falso per il settore privato, che mediante canali informali o ranking internazionali, conosce il valore delle diverse università. Nel privato, nazionale o straniero, chi ottiene il titolo di studio dell'università sbagliata ha possibilità di lavoro molto basse o nulle.

#### COME SI CANCELLA IL VALORE LEGALE?

Per eliminare il valore legale non serve abrogare nessuna disposizione di legge. (3)Occorre invece adottare una disciplina semplice e senza costi: posta una graduatoria di atenei riconosciuta, quella dell'Anvur, per esempio, ma si potrebbe pensare addirittura a quelle straniere, l'amministrazione che bandisce il concorso deve 'pesare' in maniera diversa le lauree a seconda del ranking dell'università di provenienza dei candidati. Ad esempio, la Pa che bandisce il concorso attribuirà un certo punteggio, diciamo

100, alla laurea dell'università X, prima nel ranking di riferimento, e un punteggio inferiore, diciamo 50, alla laurea dell'università Y, decima nello stesso ranking.

Certo, distorsioni e aggiramenti saranno sempre possibili. La Pa potrebbe stabilire un differenza di punteggio molto ridotta tra la prima e l'ultima università del ranking, in modo che la posizione in classifica non condizioni eccessivamente l'esito del concorso. Ma, per il fatto che in taluni casi possano essere banditi concorsi dolosamente "aggiustati", peraltro facilmente individuabili, dobbiamo rinunciare a questo strumento?

A seguito dell'abolizione del valore legale, si innescherebbe automaticamente una concorrenza virtuosa che riguarderebbe ogni aspetto saliente del sistema formativo universitario. Il ranking determinerebbe l'ammontare delle risorse di ciascun ateneo, sia quelle provenienti dal Ffo, e dovrebbe cominciare ad accadere già con il nuovo decreto legge, sia quelle provenienti dagli studenti. Per non scendere, o per risalire nel ranking, le università dovrebbero cooptare ricercatori e docenti preparati, scartando i "figli di" o gli "amici di". L'amministrazione potrebbe cominciare a selezionare effettivamente i migliori a beneficio delle sue performance, e così via.

L'eliminazione del valore legale della laurea non presenta alcun serio problema tecnico né alcun costo. C'è solo un ostacolo, ma formidabile, di natura politica. Gli interessi delle università che prevedibilmente si collocheranno il fondo al ranking. Cioè, gli interessi di chi non ha interesse a promuovere il merito.

(1) Sul tema vedi S. Cassese, "Il valore legale dei titoli di studio", in *Annali di storia delle università italiane* – Vol. 6, 2002. In effetti conferma che nel nostro ordinamento non esiste un valore legale generale dei titoli di studio, che hanno solo un valore accademico. Tuttavia merita di essere ricordato che l'art. 4. par. 3 del Dm 270/04 (in *Gu* 12 novembre 2004, n. 266) stabilisce che i titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, "hanno identico valore legale".

(2) Cassese parla in proposito di "valore legale indiretto", ricordando che la disciplina del Rd 30 settembre 1923, n. 2102, raccolta nel Rd 31 agosto 1933, n. 1592, art. 172, stabilisce che i "titoli di studio rilasciati dalle università hanno esclusivamente valore di qualifiche accademiche, L'abilitazione all'esercizio professionale è conferita a seguito di esami di Stato, cui sono ammessi soltanto coloro che abbiano conseguito presso università i titoli accademici (...)".

(3) Ma sicuramente occorre intervenire sul Dm 270/04, vedi nota 1.